



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 3

del 7-2-2022

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche "STUDIO DI CONSULENZA AZIENDALE DOTTORI RUSSO SELLITTI GALLO", Codice Fiscale **01840070732** - nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3"*;
- VISTA** la nota del 28/01/2022 con la quale la Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT) ha segnalato che a causa dell'erronea indicazione, all'atto dell'affiliazione, del CF **01840070732**, è stato illegittimamente iscritto al Registro il soggetto denominato "**STUDIO DI CONSULENZA AZIENDALE DOTTORI RUSSO SELLITTI GALLO**", chiedendone pertanto la cancellazione;

FM

- VISTO** che con stessa nota la FITeT segnalava che l'iscrizione del suddetto soggetto è stata effettuata con l'erronea convinzione di iscrivere al Registro l'affiliata denominata ASD PINGHERIA;
- VISTA** l'iscrizione in data **11/11/2021** dello "**STUDIO DI CONSULENZA AZIENDALE DOTTORI RUSSO SELLITI GALLO**", CF **01840070732**, quale affiliata alla FITeT con codice affiliazione 3491, valida sino al **30/06/2022**;
- RILEVATO** che dal controllo nella Piattaforma del Registro CONI, con lo stesso codice di affiliazione 3491, risulta presente la "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PINGHERIA", CF 03302520733, la cui iscrizione non è stata conclusa poiché la Federazione, nonostante abbia trasmesso tutti i dati identificativi della stessa, non ha provveduto a caricare, nell'apposita sezione documentale della suddetta Piattaforma, lo Statuto, documento obbligatorio per l'iscrizione;
- RILEVATO** che l'iscrizione effettuata dalla FITeT per il soggetto con CF **01840070732**, in data **11/11/2021**, alla luce della citata nota del 28/01/2022, non sia supportata da nessun rapporto di affiliazione e che, pertanto, sia priva dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento di Funzionamento, in precedenza citato,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, del soggetto denominato "**STUDIO DI CONSULENZA AZIENDALE DOTTORI RUSSO SELLITI GALLO**", CF **01840070732**;
- di addebitare alla FITeT la riscontrata violazione alle disposizioni CONI;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati